



Comune di Piancogno

Provincia di Brescia

Via Nazionale n. 49 – CAP 25052 – C.F. 00948230172 – P.I. 00590410981

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale N° 19 del 30/07/2025

OGGETTO: ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI E DEGLI SCHEMI CONTABILI DI CUI AL D.LGS. N. 118/2011. PRESA D'ATTO DELLA FACOLTA' DI NON PREDISPORRE IL BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2024 (COMUNI SOTTO I 5.000 ABITANTI) (ART. 1, C. 831, L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145)

L'anno duemilaventicinque, addì trenta del mese di Luglio si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sindaco – Presidente, convocato per la data odierna alle ore 20:30, nella sala delle adunanze presso questa sede Municipale; previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto la seduta ha avuto inizio alle ore 20:30.

N.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	FARISE' ALBERTO	si	no
2	PERNICI DIEGO	si	no
3	TROTTI ALBERTO	si	no
4	PEROZZO ELENA	si	no
5	GHIROLDI LIVIA	si	no
6	BACCANELLI GIOVANNI	si	no
7	CRESCI ANDREA	si	no
8	APOLLONIO LAURA MARIA FAUSTA	si	no
9	GANDINI DORINA	si	no
10	SANGALLI FRANCESCO	si	no
11	GHIROLDI FRANCESCO PAOLO	si	no
12	ZEZIOLA ORIETTA	si	no
13	FOSTINELLI DOMENICO	si	no

Totale presenti 13 Totale assenti 0

Partecipa il Segretario Comunale: Dott. Matteo Tonsi;

Il Sindaco - Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

Il SINDACO – PRESIDENTE dà lettura dell’oggetto previsto al punto n° 6 dell’O.d.g: “*ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI E DEGLI SCHEMI CONTABILI DI CUI AL D.LGS. N. 118/2011. PRESA D’ATTO DELLA FACOLTA’ DI NON PREDISPORRE IL BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2024 (COMUNI SOTTO I 5.000 ABITANTI) (ART. 1, C. 831, L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145)*” e relaziona ai Signori Consiglieri così come sinteticamente di seguito si riporta:

*“Gentili Consiglieri,
quello che oggi portiamo alla vostra attenzione è un adempimento tecnico, previsto dall’articolo 233-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 1, comma 831 della Legge 145/2018. In base a tale norma, i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti possono esercitare la facoltà di non predisporre il bilancio consolidato.*

Tale scelta, adottata da numerosi enti della nostra dimensione, si fonda sulla considerazione delle oggettive difficoltà gestionali che la predisposizione di tale documento comporta, in termini di carico organizzativo e risorse disponibili.

L’adozione di questo atto ci consente di economicizzare il lavoro amministrativo senza pregiudicare la trasparenza o la completezza delle informazioni contabili.

Invito pertanto il Consiglio a prendere atto e approvare formalmente questa facoltà.”

A seguire, prende la parola il Segretario Comunale, **Dott. Matteo Tonsi**, il quale: espone, sotto il profilo meramente tecnico e normativo, le ragioni di fatto e di diritto sulla scorta delle quali l’Amministrazione ha scelto di avvalersi della facoltà - riconosciuta dalla Legge ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti - di non predisporre il bilancio consolidato del c.d. “gruppo amministrazione pubblica”, anche in virtù delle ridotte quote di partecipazione al capitale di soggetti di diritto privato in controllo pubblico detenute dall’Ente in misura e valore non considerevoli, principalmente riferite alle locali società erogatrici di servizi pubblici.

Dopodichè,

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco – Presidente, così come sopra sinteticamente riportata;

UDITO l’intervento del Segretario Comunale così come sopra sinteticamente riportato;

VISTO il D.Lgs n° 118/2011, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della Legge n° 42/2009, e recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi*”, con il quale è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);

ATTESO che la suddetta riforma è un tassello fondamentale della generale operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall’esigenza di garantire il monitoraggio e il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire di raccordare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo;

TENUTO CONTO che l’applicazione del nuovo ordinamento contabile determina un forte impatto gestionale e organizzativo sugli enti, con conseguente incremento del carico di lavoro non solo per il servizio finanziario ma in capo a tutti i servizi, in quanto richiede l’applicazione di nuove regole, la revisione dei processi lavorativi, l’adozione di nuovi schemi e di nuovi documenti contabili e implica numerose competenze in materia contabile da parte degli organi coinvolti, con un notevole sforzo di aggiornamento normativo;

RICORDATO sinteticamente che l'applicazione della riforma richiede obbligatoriamente per tutti gli enti:

- l'approvazione del documento unico di programmazione ai sensi dell'art. 170, D.Lgs. n° 267/2000;
- l'adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n° 9 e 10 al D.Lgs n° 118/2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici;
- l'applicazione completa della codifica della transazione elementare a ogni atto gestionale e in particolare a tutti i titoli di incasso e di pagamento trasmessi al tesoriere comunale;
- l'adozione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4 e allegato n° 6 del D.Lgs. n° 118/2011;
- l'adozione della contabilità economico-patrimoniale;

CONSIDERATO che per i comuni fino a 5.000 abitanti, in considerazione delle maggiori difficoltà gestionali connesse alle ridotte dimensioni, il D.Lgs. n° 267/2000, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 831, Legge n° 145/2018, prevede la possibilità di non predisporre il bilancio consolidato (art. 233-bis, comma 3);

RITENUTO opportuno, in considerazione delle suddette difficoltà gestionali, esercitare la facoltà di non predisporre il bilancio consolidato, ai sensi dell'art. 233-bis, comma 3, D.Lgs. n° 267/2000;

CONSIDERATO che la competenza in ordine all'esercizio di tale facoltà sia attribuita al Consiglio comunale, non solo per la generale competenza in materia di bilancio e rendicontazione, ma anche in relazione al fatto che il principio contabile all. 4/3 al D.Lgs. n° 118/2011, al paragrafo 9.1, prevede che *“i prospetti riguardanti l'inventario e lo stato patrimoniale al 1° gennaio dell'esercizio di avvio della nuova contabilità, riclassificati e rivalutati (...) sono oggetto di approvazione del Consiglio”*;

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il prescritto parere di regolarità tecnica, allegato quale parte integrante dell'atto, previsto dagli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.lgs. n° 267/2000, espresso:

- dal Responsabile del Settore Economico e Tributario, in relazione alla sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario;

RICHIAMATI:

- l'art. 42 D.Lgs. n° 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

CON VOTI unanimi favorevoli, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano da n° 13 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. **Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Deliberazione;
2. **Di avvalersi**, per le motivazioni esposte in premessa, della facoltà prevista dall'art. 233-bis, comma 3, D.Lgs. n° 267/2000, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 831, Legge n° 145/2018 che consente agli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di non predisporre il bilancio consolidato per l'esercizio 2024;
3. **Di trasmettere** il presente provvedimento:
 - a tutti i Responsabili di Settore;
 - all'organo di Revisione Economico – Finanziaria;
4. **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

5. **Di dare atto**, ai sensi dell'articolo 3 della legge n° 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR)-Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo pretorio;
6. **Di disporre** la pubblicazione del presente atto di deliberazione all'albo pretorio online dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA la necessità di adottare in tempi celeri gli atti e i provvedimenti conseguenti;

VISTO l'art 134, comma 4 del D.lgs. n° 267/2000 (TUEL),

CON VOTI unanimi favorevoli, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano da n° 13 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

Oggetto :

ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI E DEGLI SCHEMI CONTABILI DI CUI AL D.LGS. N. 118/2011. PRESA D'ATTO DELLA FACOLTA' DI NON PREDISPORRE IL BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2024 (COMUNI SOTTO I 5.000 ABITANTI) (ART. 1, C. 831, L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145)

Parere per la regolarità tecnica (art. 49, 1° comma del T.U. - D.Lgs. n° 267/2000):

Favorevole

Lì, 24/07/2025

**Il Responsabile del Settore Economico e
Tributario
F.to Dott. Alessandro Fabbrini**

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco – Presidente
F.to Ing. Alberto Farisé

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Matteo Tonsi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

li,

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Matteo Tonsi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____, come prescritto dall'art. 134, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami.
- E' divenuta esecutiva il giorno _____

li,

Il Segretario Comunale
Dott. Matteo Tonsi

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Piancogno, 11/08/2025

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Matteo Tonsi